

Allegato A alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 dd. 30.07.2026.
Sottoscritto digitalmente
Il Sindaco Matteo Leonardi
Il Segretario Comunale Lorena Salvagni



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

COMUNE DI TRE VILLE

Provincia autonoma di Trento

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 in data 30.07.2026

TITOLO I - NORME GENERALI**Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina la manomissione del suolo pubblico o ad uso pubblico, adibito a strada o a verde pubblico.

Art. 2 - Soggetti interessati

1. Chiunque manometta il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico deve presentare domanda utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Tre Ville.
2. Se la manomissione è dovuta a lavori già autorizzati dal comune (es. allacciamento acquedotto, allacciamento fognatura, ecc.) non dovrà essere fatta la specifica richiesta, in quanto l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori conterrà anche il consenso per la manomissione del suolo.
3. Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento anche i soggetti gestori di servizi pubblici di rete.

Art. 3 - Procedimento

1. Il procedimento per l'emanazione dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico si compone delle seguenti fasi:
 - a) presentazione della domanda utilizzando l'apposito modulo soggetto ad imposta di bollo;
 - b) quantificazione e comunicazione all'istante da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo della cauzione ai sensi del successivo art. 5, comma 1, del presente regolamento;
 - b bis) quantificazione e comunicazione all'istante da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'eventuale importo del canone per la concessione di occupazione suolo pubblico ai sensi del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" in vigore;
 - c) rilascio dell'autorizzazione a firma del Sindaco ai sensi del successivo art. 6;
 - d) abrogato;
 - e) ultimazione dei lavori nel tempo strettamente indispensabile per la realizzazione delle opere;
 - f) comunicazione di ultimazione dei lavori agli uffici comunali da parte del richiedente, entro 3 (tre) giorni dall'effettivo ripristino provvisorio del manto o della pavimentazione stradale;
 - g) eventuali successivi ripristini del manto stradale in seguito a possibili fenomeni di assestamento del terreno;
 - h) ripristino definitivo del manto stradale e sottofondi;
 - i) richiesta di svincolo della cauzione non prima che siano trascorsi 3 (tre) mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori prevista alla lett. f);
 - j) accertamento dell'effettivo corretto ripristino del manto stradale da parte del personale dell'Ufficio Tecnico comunale;
 - k) svincolo del deposito cauzionale.

Art. 4 - Domande di autorizzazione per manomissione del suolo pubblico

1. La domanda di manomissione del suolo pubblico deve essere presentata al Comune di Tre Ville e deve contenere:
 - a) l'indicazione della via, della piazza, del numero civico più prossimo al luogo in cui deve essere effettuata la manomissione del suolo e il numero della particella;
 - b) il tipo di opere che devono essere eseguite ed in relazione alle quali si rende necessaria la manomissione del suolo;
 - c) nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del richiedente; se disponibile indirizzo mail del

- richiedente stesso;
 - d) indicazione dell'impresa assuntrice dei lavori di manomissione e ripristino del suolo pubblico;
 - e) eventuale richiesta di ordinanza e di occupazione suolo pubblico.
2. Alla domanda devono essere allegate:
- a) una planimetria in cui siano indicati in modo sufficientemente chiaro, la localizzazione dei lavori, la superficie di scavo e la larghezza dell'eventuale strada interessata dalla manomissione;
 - b) documentazione fotografica dell'area oggetto dell'intervento;

Art. 5 – Depositi cauzionali

1. L'Ufficio Tecnico procede entro **15 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza alla determinazione e comunicazione al richiedente dell'importo del deposito cauzionale, secondo l'area che deve essere oggetto di ripristino e secondo i seguenti valori:
 - a) per superfici fino a 5,00 mq: € 500,00;
 - b) per superfici superiori a 5,00 mq: € 500,00 oltre ad una quota di 70,00 € per ogni metro quadro eccedente i primi 5,00.
2. Il deposito cauzionale dovrà essere effettuato dal richiedente, utilizzando l'avviso di pagamento trasmesso dal Servizio Tecnico Comunale, tramite il sistema di pagamento PagoPA. La ricevuta dovrà essere trasmessa al Servizio Tecnico. Lo stesso richiedente deve indicare nella domanda le coordinate bancarie dove la medesima somma verrà trasferita al momento dello svincolo della cauzione.
3. Gli importi di cui al comma 1 potranno essere aggiornati mediante deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico viene rilasciata dopo che il richiedente ha effettuato il versamento del deposito cauzionale e dell'eventuale canone per la concessione di occupazione suolo pubblico.
2. Copia dell'autorizzazione è conservata agli atti dell'Ufficio mentre l'originale in bollo è rilasciato al richiedente o al soggetto da lui delegato.

Art. 7 - Modifiche alle domande presentate

1. Qualora si rendesse necessario modificare l'area di manomissione del suolo precedentemente autorizzata, a seguito di imprevisti sorti durante l'esecuzione del lavoro, dovrà essere presentata una nuova domanda di autorizzazione per manomissione del suolo, con le modalità del precedente articolo

Art. 8 – Tempistiche

1. I lavori di manomissione del suolo pubblico, comprensivi dei ripristini previsti dall'art. 11, dovranno concludersi entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo che quest'ultima non preveda termini diversi. La data di conclusione dei lavori dovrà essere comunicata al Servizio Tecnico utilizzando la modulistica comunale.

Art. 9 – Comunicazione di ultimazione lavori e ripristino provvisorio

1. La conclusione dei lavori di manomissione suolo pubblico deve essere comunicata entro 3 (tre) giorni al Servizio Tecnico.
2. La comunicazione deve contenere l'attestazione dell'avvenuto ripristino provvisorio e della messa in sicurezza dell'area interessata alla manomissione stradale.
3. Il ripristino provvisorio non potrà avvenire, mediante ghiaia o altri materiali non fissati stabilmente al suolo, sdruciolevoli o che presentino spigolature, ma dovrà essere realizzato con conglomerato bituminoso. Solo per le manomissioni di pavimentazioni in pietra sarà possibile realizzare il ripristino

provvisorio anche con calcestruzzo.

4. Nel periodo invernale sarà consentito l'uso di "conglomerato invernale" esclusivamente per il ripristino provvisorio.

Art. 10 – Responsabilità e obblighi di ripristino provvisorio

1. Il soggetto che ha effettuato l'intervento di manomissione del suolo stradale ed in solido il soggetto che ha richiesto l'autorizzazione alla manomissione, se diverso dall'esecutore delle opere, sono responsabili di ogni eventuale danno derivante a terzi in ragione delle opere svolte sia durante sia dopo il termine delle opere stesse.
2. L'Amministrazione sarà ritenuta integralmente indenne dall'operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo, sia la responsabilità sia gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento danni.
3. Nel caso in cui, in seguito a fenomeni di assestamento, il terreno interessato dalle opere di manomissione presenti irregolarità, avvallamenti o altre condizioni di pericolo, il soggetto titolare dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico deve provvedere tempestivamente al ripristino con le modalità del presente regolamento.
5. 4. Nel caso di accertamento di non corretto ripristino provvisorio, l'Amministrazione Comunale può in ogni momento ordinare al soggetto titolare dell'autorizzazione di provvedere all'immediato ripristino e messa in sicurezza.
6. 5. L'operatore deve attenersi scrupolosamente all'osservanza della normativa in vigore ed in particolare delle disposizioni contenute negli articoli 15, 20, 21 e 25 del Codice della Strada, D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e ss.mm. e negli articoli dal 29 al 43 compresi del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495 del 16/12/1992 e relative successive modificazioni nonché a quanto potrà prescrivere l'Amministrazione proprietaria della strada.

Art. 11 – Ripristino definitivo

1. Il soggetto titolare di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico provvede, non prima che siano trascorsi **2 (due) mesi** e non dopo che siano trascorsi **3 (tre) mesi** dall'inizio dei lavori di manomissione del suolo pubblico, ad effettuare il ripristino definitivo dell'area interessata dai lavori.
2. L'Amministrazione comunale potrà, esclusivamente per valide e comprovate motivazioni, autorizzare tempistiche diverse.
3. Il ripristino definitivo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del presente regolamento.
4. Il soggetto autorizzato alla manomissione del suolo pubblico è obbligato a provvedere agli eventuali ulteriori ripristini che si rendano necessari qualora il ripristino, anche definitivo, non sia stato effettuato a regola d'arte oppure non sia stato effettuato nel rispetto della disciplina contenuta nel Titolo II del presente regolamento.

Art. 12 – Svincolo della cauzione

1. Ultimati i lavori di ripristino definitivo il soggetto che ha realizzato la manomissione del suolo pubblico o i suoi aventi causa presentano domanda scritta al Comune per lo svincolo della cauzione versata.
2. Il responsabile del Servizio Tecnico provvede a svincolare la cauzione solo dopo aver accertato l'avvenuto ripristino a regola d'arte del suolo pubblico.
3. Qualora il soggetto autorizzato non abbia eseguito il taglio della pavimentazione stradale con frese o taglierine in modo netto e rettilineo e senza disestare la pavimentazione adiacente e/o non abbia provveduto al corretto ripristino del suolo pubblico, il responsabile del Servizio Tecnico ne dà tempestiva comunicazione allo stesso intimandogli di provvedere all'eventuale rettifica del taglio della pavimentazione e al corretto ripristino del suolo pubblico manomesso entro i successivi **30 (trenta)**

- giorni.** Successivamente il responsabile del Servizio Tecnico procede ai sensi del precedente comma 2.
4. Nel caso sia decorso il termine di **30 (trenta) giorni** previsto dal capoverso precedente senza che il soggetto obbligato abbia provveduto all'eventuale rettifica del taglio della pavimentazione e al corretto ripristino del suolo pubblico manomesso, il responsabile del Servizio Tecnico provvede ad incamerare la cauzione e provvede con il personale comunale o tramite ditta incaricata al ripristino del suolo pubblico a regola d'arte. Se i costi di ripristino sono superiori all'importo della cauzione, il Responsabile del Servizio Tecnico notifica richiesta di pagamento con contestuale messa in mora del soggetto titolare dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico. Con tale atto il soggetto è avvisato che decorsi **60 (sessanta) giorni** dalla notificazione dell'ingiunzione senza che questi abbia provveduto al pagamento della differenza dovuta, l'Amministrazione Comunale di Tre Ville potrà agire in giudizio, anche in via esecutiva, nei suoi confronti.
5. Qualora durante l'esecuzione dei lavori di manomissione del suolo pubblico il titolare di autorizzazione, anche attraverso il diverso soggetto esecutore dei lavori, sia incorso in una o più violazioni amministrative previste dal presente regolamento, dal D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), dal D.Lgs. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) o da altre norme locali, statali o regionali, oppure abbia cagionato danni patrimoniali all'Amministrazione Comunale di Tre Ville ovvero abbia cagionato danni a terzi per i quali l'Amministrazione Comunale di Tre Ville possa essere chiamata a rispondere anche in via solidale, lo svincolo della cauzione non potrà avvenire fino a quando il soggetto responsabile o altro soggetto legittimato non abbia provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative e/o al risarcimento del danno.
6. Se ricorre una o più circostanze tra quelle indicate nel capoverso precedente, il responsabile dell'Ufficio Tecnico, dopo che il soggetto interessato ha presentato istanza per lo svincolo della cauzione, comunica allo stesso i motivi per i quali lo svincolo non è possibile e gli intima di provvedere entro i successivi **20 (venti) giorni** al pagamento delle sanzioni amministrative e/o al risarcimento del danno cagionato all'Amministrazione Comunale. Il termine di cui al presente comma decorre dalla data di notifica della comunicazione. Decorso vanamente tale termine, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvede ad incamerare la cauzione per una somma corrispondente al credito dell'Amministrazione Comunale e dispone lo svincolo della parte eccedente. Se l'importo della cauzione è inferiore a quanto dovuto all'Amministrazione comunale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dispone che l'intero importo della cauzione venga incamerato.
7. Nel caso in cui si debba procedere ad incamerare la cauzione ai sensi dei commi precedenti, in presenza di più crediti dell'Amministrazione Comunale, il relativo importo viene imputato secondo il seguente ordine di priorità:
- a) costo di corretto ripristino del suolo pubblico manomesso;
 - b) l'eventuale somma residua al risarcimento dei danni cagionati al comune di Tre Ville;
 - c) l'eventuale somma residua al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e ai costi connessi all'esecuzione d'ufficio delle sanzioni amministrative non pecuniarie.

Art. 13 – Proroga dell'autorizzazione

1. Qualora i lavori di manomissione o di ripristino non possano essere terminati entro il termine indicato nell'autorizzazione di cui all'art. 6, il titolare dell'autorizzazione stessa, almeno **2 (due) giorni** prima dello scadere del termine, richiede all'Amministrazione Comunale la proroga della stessa con l'indicazione:
- a) dei motivi per i quali non è stato oggettivamente possibile concludere i lavori entro il termine previsto;
 - b) il nuovo termine entro il quale si ritiene possibile concludere i lavori;
 - c) la superficie interessata dai lavori da ultimare.

2. Il Responsabile del Servizio Tecnico, valuta le motivazioni addotte dall'istante e, qualora le ritenga fondate, procede a rilasciare proroga dell'autorizzazione avente tutte le caratteristiche indicate nell'art. 6.

Art. 14 - Urgenze

1. Eventuali lavori di manomissione che si rendano necessari per ragioni di sicurezza, pubblica incolumità, tutela della salute, per la ricerca riparazione di guasti o, comunque, per cause che richiedono un tempestivo intervento, possono essere intrapresi in assenza di autorizzazione previa comunicazione all'Amministrazione comunale. Entro i **tre giorni** lavorativi successivi dovrà essere presentata la domanda di manomissione del suolo ed effettuati tutti i versamenti necessari.
4. 2. L'intervento di manomissione dovrà comunque avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di cantieri stradali, sicurezza sui luoghi di lavoro ed adottando tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della circolazione stradale, veicolare e pedonale.

Art. 15 - Servizi Pubblici in rete gestiti da Aziende Pubbliche e/o Private

1. Le Aziende pubbliche e/o private che gestiscono servizi pubblici di rete devono, almeno **7 giorni** prima dell'esecuzione dei lavori presentare apposita istanza corredata dalla documentazione tecnica prevista dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale sarà determinato e comunicato all'Azienda con le modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento, tranne per gli Enti, le Aziende e le Società che gestiscono pubblici servizi, che hanno già sottoscritto delle fidejussioni bancarie o assicurative annue a garanzia anche dei ripristini del suolo pubblico, per le quali non sarà necessario il deposito cauzionale.
3. Per le aziende che forniscono servizi pubblici, l'entità del ripristino definitivo verrà concordata con l'Amministrazione comunale in base al luogo e alla consistenza della richiesta di manomissione.

Art. 16 – Sanzioni

1. Fermo restando le sanzioni previste dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada), dal D.Lgs 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e da ogni altra norma statale, regionale o comunale, il soggetto titolare di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è soggetto alle seguenti sanzioni nelle ipotesi sotto specificate:
 - a) alla sanzione da **€ 70,00** (settanta) ad € 210,00 (duecentodieci) nel caso in cui non provveda al corretto ripristino provvisorio del suolo manomesso;
 - b) alla sanzione da **€ 100,00** (cento) ad € 300,00 (trecento) nel caso in cui, nonostante sia stato sollecitato per iscritto a provvedere, non abbia effettuato il corretto ripristino provvisorio del suolo manomesso nei termini indicati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
 - c) alla sanzione da **€ 150,00** (centocinquanta) ad € 450,00 (quattrocentocinquanta) nel caso in cui non provveda al corretto ripristino definitivo;
 - d) alla sanzione da **€ 150,00** (centocinquanta) ad € 450,00 (quattrocentocinquanta) nel caso in cui non abbia terminato i lavori entro il termine stabilito dall'autorizzazione di cui all'art. 9 e non abbia richiesto la proroga della stessa;
 - e) alla sanzione da **€ 150,00** (centocinquanta) ad € 450,00 (quattrocentocinquanta) nel caso in cui abbia realizzato i lavori senza previa autorizzazione. Ricorrendo tale circostanza si applicano altresì le sanzioni di cui all'art. 21 del D.Lgs 285/1992;
 - f) alla sanzione da **€ 50,00** (cinquanta) ad € 150,00 (centocinquanta) nel caso in cui abbia proceduto alla manomissione del suolo pubblico in via d'urgenza ai sensi dell'art. 15 in difetto dei relativi presupposti;
 - g) alla sanzione da **€ 70,00** (settanta) ad € 210,00 (duecentodieci) nel caso in cui non abbia osservato le

- prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nell'ordinanza di disciplina della circolazione stradale;
- h) alla sanzione da **€ 80,00** (ottanta) ad € 240,00 (duecentoquaranta) nel caso in cui, pur osservando le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nell'ordinanza di disciplina della circolazione stradale, non abbia adottato tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle persone.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma non escludono l'applicazione per il medesimo fatto delle diverse sanzioni previste dal D.Lgs 285/1992 e dal D.Lgs 81/2008.
 3. Le sanzioni comunicate per il mancato ripristino (provvisorio e/o definitivo) non escludono il ricorso all'incameramento della cauzione per gli interventi di effettivo ripristino delle superfici manomesse.

TITOLO II - NORME TECNICHE

Art. 17 - Disposizioni generali

1. Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni fornite dal presente Regolamento e secondo le prescrizioni indicate direttamente sull'autorizzazione alla manomissione.
2. Quando gli scavi sono in attraversamento, in mezzo o in fiancheggiamento del corpo stradale, il soggetto titolare di autorizzazione o altro soggetto da lui delegato deve provvedere a proprie spese alla posa ai lati del cantiere di opportuna delimitazione e segnaletica. Lo stesso deve altresì adottare qualsiasi altro accorgimento sia necessario per evitare danni a persone, veicoli e cose.
3. Nel caso in cui i lavori si protrassero per diverso tempo è obbligatorio nottetempo mantenere efficienti le segnalazioni luminose del cantiere.
4. Gli scavi in attraversamento devono essere eseguiti per metà carreggiata alla volta, lo scavo della seconda metà deve essere iniziato solo dopo il riempimento di quello eseguito nella prima.
5. E' vietato manomettere tombini e pozzetti ed altre opere murarie esistenti lungo i tratti di strada, senza specifica autorizzazione.
6. Durante l'esecuzione dei lavori non si dovrà in alcun modo danneggiare o modificare i sottoservizi esistenti.

Art. 18 – Scavi longitudinali e ripristini definitivi pavimentazioni in asfalto

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede stradale (per tratti superiori a ml 2,00) dovranno essere, di norma, eseguiti ad una distanza di almeno ml 1,00 dal ciglio stradale o dal cordolo del marciapiede, salvo altro posizionamento da concordarsi con l'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Nel caso di scavi eseguiti a distanza inferiore a ml 1,00 dal ciglio della strada o dal marciapiede, l'esecutore dovrà rimuovere anche la parte residua di pavimentazione fino al margine della carreggiata e provvedere successivamente al suo totale rifacimento.
3. Il taglio della pavimentazione stradale dovrà essere eseguito con frese o taglierine in modo netto e rettilineo e senza disestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti, si rettificherà nuovamente il taglio prima del ripristino.
4. Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio.
5. Tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati, presso strutture autorizzate per il loro trattamento, salvo un diverso utilizzo consentito dalla vigente normativa in materia di terre e rocce da scavo.
6. La massiciata stradale dovrà essere realizzata in mista naturale dello spessore minimo di cm. 40, che dovrà essere pressata con rullo compressore.
7. Il ripristino definitivo dovrà essere realizzato mediante fresatura della pavimentazione esistente e posa in opera di uno strato di base (binder) dello spessore di cm. 8 e sovrastante tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm. 3 e sarà, per una larghezza pari a quella dello scavo

e debordante di cm. 50 per parte. Per gli scavi eseguiti a distanza inferiore a ml 1,00 dal ciglio della strada o dal marciapiede il ripristino dovrà essere esteso fino al limite della banchina più prossima allo scavo ed almeno cm 50 sul lato opposto. E' vietato il ripristino mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.

8. In ragione della larghezza e della posizione dello scavo, il Servizio Tecnico può concordare con il richiedente, precisandolo sull'autorizzazione di manomissione, una diversa modalità di ripristino.
9. I lavori di ripristino definitivo potranno essere eseguiti solo in una stagione con clima caldo o mite.
10. Il titolare di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico deve provvedere a proprie spese a ripristinare tutte le opere e strutture preesistenti (cordoli, pozzetti, griglie, ecc..) e tutta la segnaletica stradale rimossa o danneggiata nell'esecuzione dei lavori.

Art. 19 - Scavi trasversali e ripristini definitivi pavimentazioni in asfalto

1. Gli scavi che interessano trasversalmente la sede stradale devono essere eseguiti con le modalità di cui all'art. 18, fatta eccezione per il ripristino definitivo con tappeto d'usura che dovrà essere realizzato previa fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di cm. 50 per parte.
- 2.. abrogato.

Art. 20 – Scavi e ripristini definitivi pavimentazioni in pietra

1. Lo scavo dovrà essere delle dimensioni strettamente necessarie per effettuare i lavori.
2. I materiali della pavimentazione esistente possono essere recuperati.
3. Tutti i materiali di scavo dovranno essere trasportati, presso strutture autorizzate per il loro trattamento, salvo un diverso utilizzo consentito dalla vigente normativa in materia di terre e rocce da scavo.
4. Il ripristino definitivo di pavimentazioni in pietra (acciottolato, cubetti di porfido, lastre o masselli autobloccanti ecc.), deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato in tali opere.
5. I materiali da impiegare per i lavori di ripristino definitivo devono essere dello stesso tipo e qualità presente prima della manomissione della pavimentazione.
6. Il titolare di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico deve provvedere a proprie spese a ripristinare tutte le opere e strutture preesistenti (cordoli, pozzetti, griglie, ecc..) e tutta la segnaletica stradale rimossa o danneggiata nell'esecuzione dei lavori.

Art. 21 – Scavi e ripristini definitivi aree a verde

1. Gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive. Le eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.
2. L'asportazione, totale o parziale, di essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza dell'Ufficio competente.
3. Nel caso di asportazione di alberi od arbusti, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, il soggetto autorizzato alla manomissione del suolo è obbligato alla messa a dimora di un numero di essenze uguale a quelle rimosse o danneggiate, sia in termini qualitativi che quantitativi.
4. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:
 - a) ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;
 - b) privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
 - c) ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale.
5. Il soggetto titolare di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è responsabile dell'attecchimento delle essenze arboree. A tal fine è tenuto a provvedere all'innaffio ed alla sostituzione delle essenze che non dovessero attecchire.

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE**Art. 22 - Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione e sarà applicato a tutte le nuove domande di autorizzazione di manomissione suolo pubblico e ai provvedimenti di manomissione suolo pubblico già rilasciati ma non ancora conclusi.

Articolo 23 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere effetto il precedente regolamento relativo alla manomissione del suolo pubblico.

Art. 24 - Modifiche

1. La modifica delle norme e dei regolamenti richiamati nel presente Regolamento comporta l'automatica applicazione delle norme ad esse subentrate.
2. Lo stesso automatismo vale per l'emanazione di nuove norme o l'abrogazione di quelle esistenti.

INDICE**TITOLO I - NORME GENERALI**

Art. 01 - Oggetto del Regolamento	1
Art. 02 - Soggetti interessati	1
Art. 03 - Procedimento	1
Art. 04 - Domande di autorizzazione per manomissione del suolo pubblico	1
Art. 05 - Depositi cauzionali	2
Art. 06 - Rilascio dell'autorizzazione	2
Art. 07 - Modifiche alle domande presentate	2
Art. 08 - abrogato	2
Art. 09 - Comunicazione di ultimazione lavori e ripristino provvisorio	2
Art. 10 - Responsabilità e obblighi di ripristino provvisorio	3
Art. 11 - Ripristino definitivo.....	3
Art. 12 - Svincolo della cauzione	3
Art. 13 - Proroga dell'autorizzazione	4
Art. 14 - Urgenze	5
Art. 15 - Servizi Pubblici in rete gestiti da Aziende Pubbliche e/o Private.....	5
Art. 16 - Sanzioni	5

TITOLO II - NORME TECNICHE

Art. 17 - Disposizioni generali.....	6
Art. 18 - Scavi longitudinali e ripristini definitivi pavimentazioni in asfalto	6
Art. 19 - Scavi trasversali e ripristini definitivi pavimentazioni in asfalto.....	7
Art. 20 - Scavi e ripristini definitivi pavimentazioni in pietra.....	7
Art. 21 - Scavi e ripristini definitivi aree a verde.....	7

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - Entrata in vigore del presente regolamento	8
Art. 23 - Abrogazioni.....	8
Art. 24 - Modifiche	8